



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 113

DATA PUBBLICAZIONE 1/06/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Segreteria L.N.D.

1.1.1. RIPRISTINO ATTIVITÀ

La sottonotata Società ha formalmente comunicato la volontà di partecipare ai Campionati nella stagione sportiva 2026/2027:

A.S.D. CIREGGIO

codice 203028

Preso atto del comunicato ufficiale n. 31 del 16/10/2025 si rettifica quanto ivi stabilito in ordine all'inattività della suddetta Società.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. CLASSIFICA UFFICIALE – CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE

Si riporta – in allegato – la classifica ufficiale del Campionato Under 15 Femminile Fase Regionale.

2.1.2. CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – FINALE REGIONALE

In virtù a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 108 del 21/5/2026 e viste le classifiche ufficiali, si trascrive – qui di seguito – la programmazione delle gare di semifinale del Campionato Under 15 Femminile:

Mercoledì 3 Giugno 2026

- 1) IVREA WOMEN – PRO VERCELLI Via Moncrivello – Cigliano ore 18.30
2) UNION NOVARA – ACCADEMIA TORINO CALCIO Via Moncrivello – Cigliano ore 20.00

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati i tiri di rigore.

Domenica 7 Giugno 2026

- Vincente 1 – Vincente 2 Via Moncrivello – Cigliano ore 11.00

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dai tiri di rigore.

3. RISULTATI

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 7 Giornata - R | | | GIRONE B - 7 Giornata - R | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------|--------|
| AOSTA CALCIO 511 | - CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. | 3 - 2 | (1) AURORA CALCIO FEMMINILE | - MAPPANESE | 0 - 0 |
| CARONNESE WOMEN SSDARL | - BORGO VITTORIA CIT TURIN | 1 - 3 | (2) ELLEDI FC SSD RL | - TETTI FRANCESI RIVALTA | 1 - 2 |
| (1) IVREA WOMEN ASD APS | - RIVER PLAINE | 11 - 3 | (2) REAL 909 | - ACCADEMIA TORINO CALCIO | Del GS |
| (2) VENARIA REALE | - CIT TURIN LDE | 5 - 0 | (2) SCA ASTI | - BUTTIGLIERESE 95 | 1 - 3 |
| (1) - disputata il 29/05/2026 | | | (1) - disputata il 29/05/2026 | | |
| (2) - disputata il 31/05/2026 | | | (2) - disputata il 31/05/2026 | | |

| GIRONE C - 7 Giornata - R | | | GIRONE D - 7 Giornata - R | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|-------|
| ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN | - MONCALIERI WOMEN SSDARL | 0 - 3 | (1) BAVENO STRESA SSD A RL | - COSSATESE | 2 - 1 |
| BOYS E GIRLS CALCIO | - PRO VERCELLI 1892 S.R.L. | 0 - 3 | SANT ALESSANDRO A.S.D. | - PONDERANO | 3 - 1 |
| (1) DERTONA CALCIO GIOVANILE | - ALBA BRA WOMEN A.S.D. | 0 - 14 | UNION NOVARA | - BAGNELLA CALCIO 1972 | 3 - 2 |
| FREEDOM FC S.S.D. A R.L. | - SAVI WOMEN | 8 - 7 | (1) - disputata il 29/05/2026 | | |
| (1) - disputata il 31/05/2026 | | | | | |

FASI DI QUALIFICAZIONE PER UNDER 17 SECONDA FASE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

| GIRONE A - 2 Giornata - A | | |
|----------------------------------|-----------|--------|
| AYGREVILLE CALCIO | - SALUZZO | Del GS |

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 1 Giugno 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

GARE DEL 31/ 5/2026

Gara REAL 909 - ACCADEMIA TORINO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

ricevuta la comunicazione della Società REAL 99 SSD del 25 maggio 2026 con la quale formalizzava la rinuncia alla partecipazione all'incontro con la Società ACCADEMIA TORINO CALCIO valevole per il Campionato Under 15 Femminile del 31 maggio 2026;

- viste le ammende disposte con CU n. 01 del 11/07/2025, nonché quanto disposto con l'art. 53, comma 2, NOIF

DELIBERA

- di sanzionare la Società REAL 99 SSD con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

REAL 99 SSD - ACCADEMIA TORINO CALCIO 0-3;

- di comminare alla Società REAL 99 SSD l'ammenda di Euro 103,00 per la prima rinuncia;

- di comminare un punto di penalizzazione alla società REAL 99 SSD.

FASI DI QUALIFICAZIONE PER UNDER 17 SECONDA FASE REGIONALE

GARE DEL 30/ 5/2026

Gara AYGREVILLE CALCIO - SALUZZO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il ricorso presentato dalla Società SALUZZO avverso la regolarità della gara disputata contro la Società AYGREVILLE in data 30 maggio 2026 e valevole per le fasi di qualificazione per l'ammissione al Campionato Regionale Under 17 Seconda serie 2026/27, con il quale la ricorrente lamenta la mancata regolarità della partita a causa di un ritenuto triplice fischio finale anticipato dell'arbitro, qualche minuto prima dell'effettivo termine dell'incontro.

Premesso:

i. che il CU della LND n. 287 del 5 febbraio 2026, in tema di abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale per le gare di play off e play out, prescrive nelle ore 24.00 del giorno dell'incontro la presentazione del preannuncio e per le ore 11.00 del giorno successivo non festivo il ricorso;

ii. che pertanto, essendo la partita stata giocata in data 30 maggio, il termine per il preannuncio di ricorso era fissato alle ore 24:00 del giorno 30 e il termine per il ricorso era fissato per il giorno 1 Giugno entro le ore 11.00; iii. che, la società ricorrente ha presentato il preannuncio in data 31 maggio alle ore 10:20 e il ricorso in pari data alle ore 10:52,

- ciò premesso, si osserva: la prescrizione di cui al citato CU, con la dimidiazione dei termini per i ricorsi (ed i reclami), appare normativa cogente ed inderogabile; è vero che i detti termini possono

apparire stringenti, ma è altrettanto vero che ciò consegue dalla necessità di una decisione il più rapida possibile in questo particolare frangente delle competizioni calcistiche; la società ha fatto pervenire il preannuncio di ricorso in ritardo rispetto alle prescrizioni normative e, pertanto appare in ogni caso tardivo (mancato rispetto del preannuncio entro le ore 24:00 del giorno stesso dell'incontro) ne consegue che il mancato rispetto delle prescrizioni dettate a livello nazionale circa i tempi del preannuncio e del ricorso non sono state rispettate dalla società ricorrente; la palese inammissibilità del ricorso fa sì che il Giudice Sportivo sia esonerato dalla valutazione circa il merito dello stesso.

In ogni caso dal referto arbitrale emerge come l'incontro sia da considerare come terminato e quindi il risultato del campo deve essere omologato.

Pertanto

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla SALUZZO;
- di omologare il risultato conseguito sul campo:

AYGREVILLE - SALUZZO 1-0

Di incamerare la tassa di ricorso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 AYGREVILLE CALCIO

Per aver consentito o comunque non impedito l'ingresso di un tifoso all'interno del recinto di gioco, la cui azione ha determinato la momentanea sospensione dell'incontro. La sanzione viene contenuta in ragione della circostanza che i dirigenti della squadra ospitante sono prontamente intervenuti per contenere il gesto, tanto che il soggetto non è riuscito aver un contatto fisico con qualche tesserato.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/ 6/2026

MIRETTI GIORGIO (SALUZZO)

Per comportamento gravemente antisportivo, reiterato e lesivo del regolare svolgimento del confronto agonistico, perpetrato a seguito dell'interruzione temporanea della gara causata da un'invasione di campo.

Il Sig. Miretti ha difatti posto in essere una condotta intimidatoria e ostruzionistica nei confronti del giovane Direttore di Gara attraverso una serie di azioni, quali pressioni indebite, per aver rivolto ripetute e pressanti contestazioni all'Arbitro durante la sospensione, con il chiaro intento di condizionarne e confonderne le decisioni a proprio vantaggio e proteste reiterate, per aver continuato a protestare in modo veemente e irrispettoso anche dopo che il Direttore di Gara aveva chiarito un proprio errore formale relativo alla modalità di segnalazione acustica della sospensione (tre fischi anziché due).

Ha infine attivamente impedito la regolare ripresa dell'incontro, ordinando o comunque determinando il rifiuto della propria squadra di rientrare sul terreno di gioco per disputare i minuti rimanenti di recupero, venendo così meno ai doveri di lealtà, probità e correttezza.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MIRETTI GIORGIO (SALUZZO)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MEIA ALESSANDRO (SALUZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI

III AMMONIZIONE DIFFIDA

ORLANDO CRISTIANO (AYGREVILLE CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ELIA BRYAN (AYGREVILLE CALCIO)

PELLATI SAMUELE (AYGREVILLE CALCIO)

BOERO GIANLUCA (SALUZZO)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

Seduta del 26.05.2026. Collegio composta da: Dott. Ugo Annona (Presidente Estensore), Avv. Eleonora Giugno (Componente Estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente)

Preannuncio di reclamo della U.S.C. PSG SSDARL (TO) avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 110 del 25/05/2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara PSG – AREA CALCIO ALBA ROERO del 23/05/2026

Con preannuncio di reclamo inviato a mezzo Pec, la Società PSG SSDARL si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha deliberato:

- di assegnare gara persa alla Società PSG SSDARL omologando il seguente risultato:

PSG – AREA CALCIO ALBA ROERO 0-3;

- di irrogare alla Società PSG l'ammenda di € 25,00 per mancanza di conformità strutturale dell'impianto di gioco per la gara in oggetto.

Giova premettere che nel caso di specie la procedura per presentare ricorso al Giudice Sportivo di primo grado ed eventualmente successivo reclamo alla Corte Sportiva d'Appello di secondo grado è regolata dalle disposizioni (c.d. "termini abbreviati") previste dal C.U. LND n. 287 del 05.02.2026 per questa fase della stagione (che Questa Corte, come da pluriennale consolidata giurisprudenza interna, applica rigorosamente soltanto nei casi di reclamo aventi ad oggetto il risultato delle gare, come nel caso di specie).

Pertanto, come previsto dal predetto CU LND n. 287/2026, la Società avrebbe dovuto presentare il preannuncio di ricorso di primo grado entro le ore 24:00 del giorno della gara (e quindi del 23.05.2026),

e il successivo effettivo ricorso al Giudice Sportivo entro le ore 11:00 del giorno non festivo successivo a quello della gara (e quindi del 25.05.2026). Tuttavia, la Società ha presentato il preannuncio di ricorso di primo grado in data successiva al 23.05.2026, e precisamente il 24.05.2026, rendendo così inammissibile il relativo ricorso, così come giustamente rilevato nella pronuncia del G.S. reclamata, il quale, nonostante questo, ha deciso comunque di pronunciarsi nel merito del ricorso con le decisioni sopra richiamate, poi reclamante innanzi alla Corte scrivente.

Pertanto, posta l'inammissibilità già del ricorso di primo grado che, ex art. 78, co. 3, CGS., non può essere sanata con il reclamo di secondo grado, anche tale reclamo (*rectius* preannuncio di reclamo) deve dichiararsi inammissibile per le motivazioni che seguono.

Sempre secondo le disposizioni del CU LND n. 287/2026, il preannuncio di reclamo di secondo grado deve essere presentato entro le ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo (e quindi, nel caso di specie, entro le ore 24:00 del 25.05.2026, giorno in cui appunto è stato pubblicato il CU n. 110 sopra richiamato). Il successivo effettivo reclamo, sempre stando alle disposizioni dei c.d. "termini abbreviati", deve avvenire entro le ore 10:00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione (e quindi, nel caso di specie, entro le ore 10:00 del 26.05.2026).

Ebbene, la Società reclamante soltanto alle ore 16:21 del 26.05.2026 depositava presso la Segreteria di Codesta Corte soltanto il preannuncio di reclamo in oggetto, pacificamente oltre i termini previsti sia per il deposito del preannuncio sia per il deposito del reclamo stesso.

Pertanto, essendo superfluo attendere il deposito del reclamo vero e proprio essendo lo stesso sicuramente tardivo, la Corte, riunitasi "d'urgenza" secondo le disposizioni del medesimo CU LND n. 287/2026, ha deliberato l'inammissibilità del presente reclamo (*rectius* preannuncio di reclamo), in quanto viziato da una duplice (*rectius* triplice) inammissibilità: l'inammissibilità del preannuncio di primo grado e l'inammissibilità del preannuncio di secondo grado per violazione dei c.d. "termini abbreviati" e, quest'ultimo, anche per non essere stato seguito da regolare e tempestivo reclamo effettivo sempre nei termini predetti.

P.Q.M

La Corte Sportiva di Appello

DICHIARA INAMMISSIBILE

il (preannuncio di) reclamo presentato dalla società PSG SSDARL confermando quanto deciso dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato.

Dispone l'addebito e il prelievo della tassa di reclamo dal conto della Società.

Il Componente Estensore
Avv. Eleonora Giugno

Il Presidente Estensore
Dott. Ugo Annona

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 25.05.2026. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente Estensore), Dr.ssa Roberta Fisichella (Componente), Dott. Luciano Tarditi (Componente Estensore)
Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società U.S.D. Barracuda A.S.D., e dei Sig.ri Leonardo Tortorelli (Presidente), Andrea Comune (Dirigente), Giuseppe Cavalieri (Dirigente)

DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale Territoriale

- Dichiaro il **Sig. Tortorelli Leonardo** responsabile dei fatti contestati ai capi a), b) limitatamente agli ultimi tre periodi del capo di incolpazione), e c), e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione complessiva dell'**inibizione per mesi 8**;
- Dichiaro il **Sig. Comune Andrea** responsabile dei fatti contestati ai capi a) limitatamente alla condotta posta in essere a seguito della seduta di allenamento del 06.10.2025, e b), e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione complessiva dell'**inibizione per mesi 6**;
- Dichiaro la Società **U.S.D. BARRACUDA A.S.D.** responsabile dei fatti contestati limitatamente alle predette condotte poste in essere dai Sig.ri Tortorelli Leonardo e Comune Andrea per cui c'è stata la predetta dichiarazione di responsabilità da parte di Codesto Tribunale Federale Territoriale, e per l'effetto irroga alla stessa la sanzione complessiva dell'**ammenda di euro 1000,00**;
- **Assolve** il **Sig. Tortorelli Leonardo** dai restanti fatti contestati al capo b) perché non è stata raggiunta la prova che i fatti sussistano, e dai fatti contestati al capo d) perché i fatti non sussistono;
- **Assolve** il **Sig. Andrea Comune** dai restanti fatti contestati al capo a) perché non è stata raggiunta la prova che i fatti sussistano;
- **Assolve** il **Sig. Giuseppe Cavalieri** perché i fatti a lui contestati non sussistono;
- **Assolve** la **Società U.S.D. BARRACUDA A.S.D.** per i restanti fatti contestati per i rispettivi motivi per cui vi sono state le predette assoluzioni nei confronti dei corrispettivi soggetti da parte di Codesto Tribunale Federale Territoriale.

Riserva la motivazione nei termini.

Il Componente Estensore
Dott. Luciano Tarditi

Il Presidente Estensore
Dott. Ugo Annona

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 15 Giugno 2026

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 1 Giugno 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)